Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 ottobre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1637.
Corresponsione di contributi chilometrici a favore di ditte esercenti autoservizi pubblici funzionanti a carburanti nazionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1445, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2283;
Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2254;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di corrispondere un apposito contributo per la trasformazione a gassogeno degli autobus dei pubblici servizi automobilistici nonchè di corrispondere un apposito contributo chilometrico per gli autobus anzidetti che impieghino combustibili liquidi nazionali, qualora per tale impiego gli esercenti debbano far fronte ad oneri maggiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A chiunque eserciti pubblici autoservizi concessi in via definitiva o provvisoria è corrisposto un contributo nella misura non maggiore di L. 18.000 per ogni autobus, già in esercizio, trasformato per il funzionamento a gassogeno.

Il contributo viene corrisposto per tre quinti subito dopo la trasformazione e per due quinti nell'anno successivo, semprechè gli autobus risultino in regolare e continuativo esercizio.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente art. 1 non si applicano agli autobus con motore di cilindrata inferiore a 2500 cmc, agli autobus in condizioni di efficienza tali da doversi radiare dal servizio entro il 1938, nonchè a quelli trasformati a gassogeno ma attrezzati in modo da poter impiegare nella marcia normale anche benzina od altro carburante liquido.

Art. 3.

L'assegnazione del contributo di cui al precedente art. 1 è fatta dal Ministro per le comunicazioni sentito il parere della Commissione interministeriale autogassogeni, la quale accerta di volta in volta il sussistere delle condizioni che giustificano l'assegnazione del contributo, l'idoneità della trasformazione anche nei riguardi della non diminuita prestazione dell'autobus e propone l'ammontare del contributo, che in ogni caso non può eccedere i due terzi del costo complessivo della trasformazione.

Art. 4.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli, valgono le norme di esecuzione del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1445, in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Qualora, in dipendenza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, per quanto riguarda l'impiego di carburanti liquidi nazionali, le aziende esercenti autoservizi pubblici concessi in via definitiva o provvisoria andassero eventualmente incontro a maggiore onere di esercizio, può essere corrisposto un particolare contributo chilometrico da rapportarsi a tale maggiore onere.

Le norme per l'assegnazione di tale contributo saranno stabilite su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, con Regio decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero delle comunicazioni lo stanziamento dei fondi occorrenti per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, *foglio* 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 1638.

Determinazione del numero dei funzionari dell'Amministrazione coloniale che possono essere collocati fuori ruolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contingente dei funzionari dell'Amministrazione coloniale che possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso le Amministrazioni dello Stato, gli uffici e gli enti preveduti dal R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 89; dall'art. 4 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085; dal R. decreto 16 dicembre 1935-XIV, n. 2440, e dagli articoli 11 e 20 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, è determinato in undici unità.

Art. 2.

Dei funzionari di cui è consentito il collocamento fuori ruolo a norma del precedente articolo, non più di sette possono ricoprire grado superiore al settimo e fra questi non più di due il grado quarto.

Art. 3.

I funzionari fuori ruolo che alla data di entrata in vigore del presente decreto risulteranno in eccedenza ai limiti di grado stabiliti dal precedente art. 2, rimarranno in tale posizione fino alla cessazione dell'attuale incarico.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° giugno 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV, n. 1639.
Norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei ruoli statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Vista la legge 3 giugno 1937, n. 1000, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, che istituisce i ruoli del personale dei Consigli considerato personale di Stato;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Nei ruoli organici istituiti giusta l'art. 72 del testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, numero 1900, sarà inquadrato il personale in pianta stabile delle categorie di concetto e di ragioneria attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali delle corporazioni, proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari e assunto nei ruoli stessi anteriormente alla data del 7 luglio 1927 e che nei ruoli predetti rivestiva grado cui erano annesse funzioni direttive.

Art. 2.

Il personale in pianta di cui al precedente art. 1 viene inquadrato, nel rispettivo gruppo, al ruolo cui sono proprie le funzioni inerenti al grado rivestito da ciascun impiegato, alla data del 7 luglio 1927, nei ruoli organici delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari.

Art. 3.

Successivamente all'inquadramento previsto all'art. 1, sarà provveduto all'inquadramento:

a) degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 73 del testo unico, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900;

b) degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dello stesso articolo sopra indicato.

Per gli impiegati di cui alla lettera *a*) l'inquadramento è subordinato ai risultati di un concorso per titoli. A tale scopo tutti coloro che ne abbiano diritto dovranno presentare al Ministero delle corporazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al concorso corredata di tutti i documenti, che saranno prescritti da apposita circolare del Ministero suddetto.

La Commissione prevista dall'art. 12 provvederà all'esame dei titoli e proporrà la graduatoria dei vincitori del concorso, e l'assegnazione di ciascuno di essi ai posti di ruolo.

I vincitori del concorso non potranno comunque essere inquadrati in grado superiore al IX nel gruppo *A* ed al X nel gruppo *B*, ferma restando la limitazione dell'inquadramento al grado iniziale dei rispettivi ruoli per coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio dopo il 1° gennaio 1933.

Per gli impiegati di cui alla lettera *b*) l'inquadramento sarà effettuato in base alla graduatoria che sarà fatta dalla Commissione prevista dall'art. 12, tenendo conto dei risultati dei concorsi sostenuti e delle funzioni esercitate durante il periodo di servizio presso i Consigli. Tali impiegati non potranno essere inquadrati ad un grado superiore al IX nel gruppo *A* ed al X nel gruppo *B*. L'inquadramento di essi potrà inoltre, a giudizio della Commissione suindicata, essere effettuato con riserva di anzianità a favore dei funzionari di cui alla lettera *a*), vincitori del concorso per titoli.

Art. 4.

L'assegnazione dei gradi di ciascun ruolo viene effettuata, sulla base della posizione occupata alla data del 7 luglio 1927, in conformità della equiparazione dei posti di cui alle tabelle *A*, *B*, e *C*, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per le finanze.

Gli impiegati che posteriormente al 7 luglio 1927, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano avuto incarico di funzioni di direttore e sostituto direttore pur non ricoprendo il rispettivo corrispondente grado nel ruolo delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali ed abbiano lodevolmente esercitate tali funzioni durante un periodo di non meno di cinque anni, saranno inquadrati nel grado superiore a quello loro spettante in base alle tabelle.

Nell'applicazione della norma di cui al precedente comma, sarà equiparato al servizio prestato, quale incaricato delle funzioni di direttore o sostituto direttore, presso uno degli Uffici provinciali delle corporazioni il servizio prestato presso il Ministero delle corporazioni (Servizio centrale dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni) con attribuzioni di capo Sezione conferendo di conseguenza in tali casi un grado non superiore al grado VII.

Gli impiegati che in conformità della tabella *A* siano stati inquadrati nel ruolo dei direttori o sostituti direttori, potranno, qualora abbiano esplicato, in aggiunta alle funzioni di carattere direttivo, anche funzioni di capo dei Servizi statistici, fare domanda, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inquadramento, per es-

sere inquadrati nel ruolo dei Capi dei servizi statistici. L'accoglimento della domanda è subordinata al possesso del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 5.

L'ordine di assegnazione dei posti in ciascun grado è stabilito in conformità dell'anzianità complessiva di servizio nei ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari, risultante a norma del successivo art. 10.

Art. 6.

Oltre lo stipendio iniziale del grado assegnato e il supplemento di servizio attivo, al personale inquadrato competono anche gli aumenti periodici di stipendio, calcolati in base alla eccedenza della anzianità effettiva nella carica in base alla quale viene conferito il grado di inquadramento rispetto a quella minima stabilita dalla tabella, anzianità effettiva che va computata nei modi e limiti stabiliti dalle disposizioni che prevedono per gli impiegati statali aumenti o riduzioni dell'anzianità.

Le frazioni di periodo saranno computate per gli ulteriori aumenti periodici.

Art. 7.

Qualora gli emolumenti inerenti al grado assegnato, compresi gli eventuali aumenti periodici, siano inferiori a quelli di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonchè per gli assegni *ad personam*, l'eccedenza viene conservata come assegno personale, in conformità dell'art. 73, ultimo comma, del testo unico, modificato dal R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale i Consigli provinciali delle corporazioni comunicheranno al Ministero delle corporazioni, non più tardi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura e la natura degli emolumenti attribuiti organicamente a ciascuno dei loro dipendenti da inquadrare, unitamente ai documenti giustificativi.

Il Ministero delle corporazioni provvederà alla revisione di tali emolumenti ed eventualmente alla loro modificazione in base alle norme vigenti, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Effettuato l'accertamento di cui sopra, il Ministero delle corporazioni, in caso di variazioni nella misura degli emolumenti spettanti ad ogni singolo impiegato, disporrà per il necessario conguaglio fra le somme da ciascuno percepite di fatto e quelle dovute di diritto, limitatamente al biennio anteriore alla data d'inquadramento.

Art. 8.

All'atto dell'inquadramento sarà provveduto all'accertamento ed alle eventuali rettifiche dell'anzianità di servizio, agli effetti della determinazione degli assegni personali.

All'accertamento ed alla eventuale ricostruzione della posizione di diritto del personale sarà provveduto in conformità del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e del relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e sulla base dei ruoli organici delle Camere di commercio e dei Consigli agrari di provenienza, in vigore alla data del 7 luglio 1927, applicando, altresì, le seguenti norme:

a) sono riconosciuti utili i periodi di servizio in pianta stabile prestato, in posizione corrispondente a quella in base alla quale viene conferito il grado di inquadramento presso Camere di commercio o Consigli agrari provinciali diversi da quelle di provenienza o presso le Amministrazioni dello Stato;

b) sono riconosciuti utili i periodi di servizio in prova o di alunnato e simili ai fini, nei modi e nei limiti stabiliti dagli ordinamenti per gli impiegati statali;

c) i periodi di servizio di avventizio, straordinario o giornaliero, prestato presso le Camere di commercio e i Consigli agrari provinciali sono riconosciuti utili nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, sul riconoscimento del servizio degli avventizi statali.

Art. 9.

All'atto dell'inquadramento sarà altresì provveduto all'accertamento del computo degli aumenti periodici e del trattamento economico inerente alla posizione di impiego rivestita presso le Camere o i Consigli agrari secondo le norme seguenti:

a) l'ammontare degli aumenti periodici dello stipendio viene stabilito nei modi e misure previsti dai rispettivi regolamenti camerali;

b) il servizio utile agli effetti degli aumenti periodici sarà determinato tenendo conto soltanto del servizio prestato nella posizione in base alla quale viene conferito il grado di inquadramento, salve le detrazioni o le maggiorazioni computate nei modi e limiti previsti dagli ordinamenti degli impiegati statali.

Art. 10.

Sempre ai fini di determinare la posizione di impiego e relativo trattamento economico quali dipendenti camerali si applicheranno a favore del personale da inquadrare le disposizioni relative agli impiegati dello Stato, se ed in quanto non sia stato già provveduto in precedenza anche per ciò che concerne i benefici stabiliti dalle disposizioni in vigore a favore dei mutilati, invalidi e feriti di guerra o per la causa fascista, delle madri, vedove ed orfani di guerra, dei decorati al valor militare, degli ex combattenti, di coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

Per gli aumenti di anzianità dovuti a cause diverse da quelle del precedente comma e per i periodi da portare a diminuzione dell'anzianità stessa, saranno applicate, nei riguardi del servizio prestato nella posizione in base alla quale è stato conferito il grado di inquadramento, le norme relative agli impiegati civili dello Stato, salve le eventuali disposizioni più favorevoli degli ordinamenti delle Camere di commercio o dei Consigli agrari di provenienza.

Art. 11.

Non si farà luogo all'inquadramento per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano presentato domanda di collocamento a riposo, cui abbiano diritto in base ai regolamenti della Camera di commercio dalla quale provengono oppure risultino aver raggiunto i limiti di età e di servizio che, a norma delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, darebbero loro diritto ad essere collocati a riposo.

Potranno essere, altresì, esclusi dall'inquadramento, previo parere della Commissione costituita a termini dell'art. 12, gli impiegati che alla stessa data sopra indicata risultino aver compiuto i 40 anni di servizio oppure i 65 anni di età con almeno 20 anni di servizio

Al personale escluso dall'inquadramento spetterà il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 76 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

Fino all'effettiva cessazione dal servizio del personale considerato nel presente articolo dovranno essere mantenuti scoperti i posti corrispondenti nei ruoli statali.

Art. 12.

L'inquadramento è effettuato sulla base delle norme contenute negli articoli precedenti, con decreto del Ministro per le corporazioni, su parere della Commissione di cui al comma seguente.

Tale Commissione, costituita con decreto del Ministro per le corporazioni, è composta di un consigliere di Stato, presidente, di un funzionario dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore al VI, del direttore generale del Commercio, di un funzionario dirigente il servizio centrale dei Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni, del capo della Divisione personale del Ministero delle corporazioni e di un funzionario di grado VI della Direzione generale del commercio.

Qualora la Commissione sia chiamata a dar parere in merito al personale dei servizi statistici sarà integrata con un funzionario designato dall'Istituto centrale di statistica.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero delle corporazioni di grado non superiore al VII.

Art. 13.

Effettuato l'inquadramento sarà bandito, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, il concorso, da espletarsi con le modalità ed alle condizioni stabilite in materia dal R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, fra gli avventizi che si trovino nelle condizioni di cui al 7° comma dell'art. 73-*bis*, aggiunto al testo unico in base all'art. 7 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 giugno 1937-XV, n. 1000.

Art. 14.

I posti che dopo l'inquadramento di cui ai precedenti articoli rimarranno vacanti nei gradi superiori all'iniziale saranno coperti nella prima attuazione del presente decreto, che dovrà effettuarsi entro un biennio dall'entrata in vigore del decreto stesso, mediante concorsi da bandirsi dal Ministero delle corporazioni, per soli titoli per le nomine ai gradi VII, VI e V; per titoli e per esami per le nomine ai gradi inferiori.

Art. 15.

Ai concorsi di cui al precedente articolo saranno ammessi i funzionari dei ruoli statali dei Consigli provinciali delle corporazioni appartenenti allo stesso gruppo e al grado immediatamente inferiore a quello cui aspirano, che da almeno tre anni rivestano la posizione considerata corrispondente al grado nel quale hanno conseguito l'inquadramento nel ruolo statale, i funzionari di ogni altra Amministrazione dello Stato dello stesso gruppo e dello stesso grado o del grado immediatamente inferiore, con almeno tre anni di anzianità in quest'ultimo grado, e infine, limitatamente ai concorsi per ruolo dei capi dei servizi statistici, i capi di uffici statistici di enti locali od enti parastatali, i quali comprovino di possedere, oltre il diploma di laurea, anche quello di abilitazione alle discipline statistiche e di avere altresì un'anzianità nel grado attuale di almeno 12 anni per gli aspiranti ai posti di VI grado, 10 anni per il VII, 8 anni per l'VIII e 5 anni per il IX.

Alla Commissione, costituita a' sensi dell'art. 12, è attribuita la competenza a giudicare i concorsi per titoli previsti in questo articolo. Per i concorsi per titoli e per esami la Commissione giudicatrice sarà costituita con i decreti che bandiranno i rispettivi concorsi.

Art. 16.

Nei bandi di concorso saranno precisate tutte le altre condizioni richieste per l'ammissione, sia riguardo all'età dei concorrenti, sia riguardo ai titoli di studio di cui gli stessi debbono essere in possesso, ferme restando le disposizioni vigenti relative al possesso del titolo di studio e alle preferenze, e quelle relative al possesso, oltre che del diploma di laurea, di quello di abilitazione alle discipline statistiche quando trattisi di ammissione al ruolo dei capi dei servizi statistici.

Art. 17.

A coprire i posti di ispettore generale e di ispettore superiore previsti nel ruolo organico dei direttori e sostituti direttori, sarà provveduto col passaggio in detti posti di funzionari di grado corrispondente appartenenti al ruolo anzidetto, che ne facciano domanda e che siano riconosciuti idonei alle funzioni ispettive, a giudizio del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 19.

Art. 18.

I posti di ispettore generale e di ispettore superiore che eventualmente rimanessero vacanti nella prima attuazione delle presenti norme, che dovrà effettuarsi entro un biennio dall'entrata in vigore delle norme stesse, saranno coperti mediante concorso per titoli al quale potranno partecipare i funzionari del ruolo dei direttori e sostituti direttori del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso i quali rivestano da oltre tre anni la posizione in base alla quale hanno conseguito detto grado nell'inquadramento al ruolo statale dei direttori e sostituti, ed i funzionari di gruppo A degli altri ruoli del Ministero delle corporazioni che siano dello stesso grado dei posti messi a concorso oppure del grado immediatamente inferiore, con anzianità di almeno tre anni in quest'ultimo grado.

Costituirà tuttavia titolo di preferenza a parità di merito l'appartenenza al ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 19.

Per il personale degli Uffici provinciali delle corporazioni appartenenti ai ruoli statali è costituito uno speciale Consiglio di amministrazione, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni e composto del direttore generale del Commercio, del direttore generale capo del personale del Ministero, del dirigente il Servizio del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni, e di due funzionari del ruolo dei direttori e sostituti direttori di grado non inferiore al sesto.

Art. 20.

In applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, le spese per stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di fa-

miglia, indennità, assegni e in generale ogni competenza al personale dei ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni, costituiti in base al R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, nonchè gli assegni di quiescenza al personale suddetto, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Le quote dovute dai singoli Consigli provinciali delle corporazioni ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, saranno stabilite in via provvisoria con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Il riparto provvisorio resta in vigore fino a che non sia modificato con successivo decreto.

Nel trimestre successivo al termine di ciascun esercizio sarà determinata, con analogo decreto, la somma dovuta in base agli effettivi accertamenti di spesa. Le differenze in più o in meno saranno regolate in aggiunta alle quote provvisorie del nuovo esercizio.

Le quote annualmente dovute da ciascun Consiglio vengono versate in rate semestrali al 31 dicembre ed al 30 giugno con imputazione ad apposito articolo del capitolo « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni » dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 22.

Ai Consigli provinciali delle corporazioni è fatto assoluto divieto di corrispondere somme e di provvedere a pagamenti sotto qualsiasi titolo a favore del personale anzidetto. In caso di inosservanza di tale divieto, agli amministratori dei Consigli sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 61, ultimo comma, del testo unico.

Art. 23.

Per le esigenze del Servizio centrale dei Consigli ed Uffici provinciali delle corporazioni potranno essere distaccati presso il Ministero funzionari appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 5 del R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, sarà determinato il numero massimo dei funzionari da distaccare.

Le spese per il personale distaccato saranno ripartite fra tutti i Consigli nella stessa proporzione stabilita nell'art. 9 del suddetto Regio decreto-legge per le spese relative al personale ispettivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 144. — MANCINI.

TABELLA A.

Equiparazione per il ruolo dei direttori e sostituti direttori

Grado corrispondente nel nuovo ruolo	Qualifiche dei singoli posti degli organici delle Camere di commercio e industria
V	1° Senza specificazione di anzianità di carica (1): Segretario generale (Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino). 2° Con almeno dodici anni di carica: *a)* Segretario generale (Bari, Bologna, Trieste); *b)* Segretario capo (Venezia); *c)* Segretario (Firenze, Palermo).
VI	1° Senza specificazione di anzianità di carica: *a)* I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado V con anzianità inferiore a 12 anni; *b)* Segretario generale (Bergamo, Brescia); *c)* Segretario capo (Alessandria, Catania, Como, Cuneo, Messina, Padova, Pavia, Udine, Verona, Vicenza); *d)* Segretario (Novara, Torino); *e)* Vice segretario generale (Genova, Milano). 2° Con almeno dodici anni di carica: *a)* Segretario generale (Cagliari, Ferrara, Lecce, Reggio Emilia, Treviso); *b)* Segretario capo (Ancona, Foligno, Lucca, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Pisa); *c)* Segretario (Cremona, Livorno, Rovereto, Varese). *d)* Segretario direttore degli Uffici (Caserta); *e)* Vice segretario generale (Bari); *f)* Segretario generale sostituto (Trieste); *g)* Vice segretario (Firenze, Palermo); *h)* Capo ufficio anagrafe (Roma); *i)* Capo ufficio legislazione commerciale e tributaria (Roma).
VII	1° Senza specificazione di anzianità di carica: *a)* I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado VI con anzianità inferiore ai dodici anni; *b)* Segretario capo (Bolzano, Catanzaro, Cosenza, Salerno, Taranto);

(1) L'anzianità di carica va calcolata fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Grado corrispondente nel nuovo ruolo	Qualifiche dei singoli posti degli organici delle Camere di commercio e industria
	c) Segretario (Forlì, Reggio Calabria, Rovigo, Siena); d) Segretario capo divisione (Napoli); e) Vice segretario generale (Bologna, Brescia); f) Vice segretario capo (Venezia). 2° Con almeno dodici anni di carica: a) Vice segretario (Alessandria, Catania, Novara, Pavia, Torino, Udine, Verona); b) 1° Vice segretario (Como, Messina); c) Segretario (Avellino, Belluno, Bergamo, Cagliari, Caltanissetta, Chiavenna, Civitavecchia, Fermo, Foligno, Genova, Girgenti, Gorizia, Lodi, Macerata, Milano, Padova, Pesaro, Pisa, Pola, Porto Maurizio, Rimini, Sassari, La Spezia, Trieste, Zara); d) Segretario tecnico (Cuneo); e) Segretario generale (Fiume, Foggia, Ravenna, Siracusa); f) Segretario capo (Arezzo, Ascoli, Aquila, Benevento, Campobasso, Chieti, Grosseto, Lecco, Massa Carrara, Potenza, Savona, Teramo, Trapani); g) Segretario di 1ª classe (Roma).
VIII	1° Senza specificazione di anzianità di carica: a) I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado VII, con anzianità inferiore ai dodici anni; b) Vice segretario capo (Vicenza); c) 1° Vice segretario (Parma, Caserta); d) Vice segretario (Ancona, Cremona, Ferrara, Livorno, Lucca, Mantova, Modena, Piacenza, Rovereto, Teramo, Varese); e) Segretario di sezione (Treviso); f) Segretario aggiunto (Milano, Reggio Emilia); g) Capo sezione (Napoli); h) Capo servizio (Torino); i) Capo ufficio di concetto (Genova); l) Segretario di 2ª classe (Roma); m) 1° Segretario aggiunto (Venezia); n) 2° Vice segretario (Caserta). 2° Con almeno dodici anni di carica: a) 1° Segretario (Cagliari); b) Segretario (Aquila, Bari, Benevento, Bolzano, Fiume, Lecce); c) Vice segretario generale (Foggia); d) Vice segretario (Arezzo, Ascoli, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Fermo, Forlì, Gorizia, Lodi, Macerata, Pesaro, Pola, Ravenna, Reggio Calabria, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, La Spezia, Taranto, Trieste);

Grado corrispondente nel nuovo ruolo	Qualifiche dei singoli posti degli organici delle Camere di commercio e industria
	e) Capo sezione anagrafe (Firenze); f) 2° Segretario aggiunto (Venezia); g) 1° Segretario (Bari).
IX	1° Senza specificazione di anzianità di carica: a) I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado VIII, con anzianità inferiore ai 12 anni; b) Vice segretario (Agrigento, Belluno, Caltanissetta, Grosseto, Padova, Porto Maurizio, Massa Carrara, Sassari, Siracusa, Trapani, Zara, Rimini, Lecco); c) Segretario Ufficio anagrafe (Brescia); d) Segretario Ufficio informazioni (Brescia); e) 2° Vice segretario (Como); f) 2° Segretario (Bari). 2° Con almeno dodici anni di carica: a) Vice segretario (Ancona, Bolzano, Pisa, Vicenza); b) 1° Vice segretario (Fiume); c) 2° Vice segretario (Fiume, Parma); d) Applicato di concetto (Verona); e) Capo ufficio anagrafe (Ferrara).
X	Senza specificazione di anzianità di carica: I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado IX con anzianità inferiore ai 12 anni.

TABELLA *B*.

Equiparazione per il ruolo dei capi delle Ragionerie.

Grado corrispondente nel nuovo ruolo	Qualifiche per il ruolo dei capi delle Ragionerie
VII	1° Senza specificazione di anzianità di carica: *a*) Capo ufficio ragioneria (Milano, Roma); *b*) Ragioniere capo (Bari, Genova); *c*) Ragioniere (Venezia); *d*) Ragioniere economo (Bologna); *e*) Applicato contabile (Palermo). 2° Con almeno dodici anni di carica: *a*) Capo ufficio ragioneria (Catania, Cuneo); *b*) Segretario ufficio ragioneria (Brescia); *c*) Ragioniere contabile (Novara); *d*) Ragioniere (Messina, Padova, Pavia, Udine, Verona).
VIII	1° Senza specificazione di anzianità di carica: *a*) I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado VII, se abbiano anzianità inferiore ai 12 anni; *b*) Ragioniere (Livorno, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Rovereto, Treviso); *c*) Ragioniere economo (Foligno, Vicenza); *d*) Economo contabile (Ancona). 2° Con almeno dodici anni di carica: *a*) Ragioniere (Lecce, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Siena); *b*) Capo ufficio ragioniere (Bolzano); *c*) Vice segretario ragioniere (Cosenza); *d*) Vice segretario contabile (Salerno).
IX	1° Senza specificazione di anzianità di carica: *a*) I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado VIII, se abbiano anzianità inferiore ai 12 anni; *b*) Ragioniere capo (Foggia); *c*) Ragioniere (Arezzo, Avellino, Chieti, Gorizia, Spezia); *d*) Segretario contabile (Benevento); *e*) Vice segretario ragioniere (Aquila, Teramo). 2° Con almeno dodici anni di carica: *a*) Ragioniere (Campobasso, Girgenti, Massa Carrara, Sassari, Siracusa); *b*) Contabile (Lodi, Pisa); *c*) Applicato ragioniere (Lucca).
X	1° Senza specificazione di anzianità di carica: I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado IX, se abbiano anzianità inferiore ai 12 anni. 2° Con almeno dodici anni di carica: Ragioniere (Foggia).
XI	Senza specificazione di anzianità di carica: Il funzionario di cui al n. 2 per l'equiparazione al grado X se abbia anzianità inferiore ai 12 anni.

TABELLA C.

Equiparazione per il ruolo dei capi dei Servizi statistici.

Grado corrispondente nel nuovo ruolo	Qualifiche dei singoli posti degli organici delle Camere di commercio e industria
VI	—
VII	1° Senza specificazione di anzianità di carica: a) Direttore Ufficio statistica (Bologna); b) Capo sezione statistica (Firenze). 2° Con almeno dodici anni di carica: a) Segretario per l'Ufficio statistica (Brescia).
VIII	1° Senza specificazione di anzianità di carica: a) Il funzionario di cui al n. 2 per l'equiparazione al grado VII, con anzianità inferiore ai 12 anni; b) Capo ufficio statistica (Alessandria, Bergamo, Cuneo, Mantova); c) Vice segretario capo ufficio statistica (Udine); d) 2° Vice segretario capo ufficio statistica (Messina). 2° Con almeno dodici anni di carica: a) Direttore della statistica (Rovereto); b) Segretario alla statistica (Foggia).
IX	1° Senza specificazione di anzianità di carica: a) I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado VIII, con anzianità inferiore ai 12 anni; b) Vice segretario capo ufficio statistica (Lecce). 2° Con almeno dodici anni di carica: a) Capo ufficio statistica (Arezzo, Chieti); b) Capo sezione statistica (Savona).
X	1° Senza specificazione di anzianità di carica: a) I funzionari compresi nel n. 2 per l'equiparazione al grado IX, con anzianità inferiore ai 12 anni; b) Capo ufficio statistica (Caltanissetta). 2° Con almeno dodici anni di carica: Capo ufficio statistica (Siracusa).
XI	Il funzionario indicato al n. 2 per l'equiparazione al grado X, qualora abbia meno di dodici anni di carica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

REGIO DECRETO 1° luglio 1937-XV, n. 1640.
Soppressione della Fabbriceria della Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, in Saltrio di Viggiù ed Uniti (Varese).

N. 1640. R. decreto 1° luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione della Fabbriceria della Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, in Saltrio di Viggiù ed Uniti (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1641.
Soppressione di n. 11 Fabbricerie della provincia di Fiume.

N. 1641. R. decreto 8 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione di n. 11 Fabbricerie di Chiese situate in provincia di Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1642.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Calcata (Viterbo).

N. 1642. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Calcata (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1643.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di S. Marco e del SS.mo Crocifisso, in Palazzo Adriano (Palermo).

N. 1643. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite di S. Marco e del SS.mo Crocifisso, in Palazzo Adriano (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1644.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Congregazione del SS.mo Cuore di Gesù, in Giffoni Valle Piana (Salerno).

N. 1644. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita detta Congregazione del SS.mo Cuore di Gesù, in Giffoni Valle Piana (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1645.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocifisso, in Castel Sant'Elia (Viterbo).

N. 1645. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Crocifisso, in Castel Sant'Elia (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Media dei cambi e dei titoli
del 28 settembre 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,10
Francia (Franco)	65,10
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,68
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,50
Danimarca (Corona)	4,201
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7285
Olanda (Fiorino)	10,505
Polonia (Zloty)	358,45
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,852
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,375
Id. 3,50% (1902)	71,725
Id. 3,00% (Lordo)	52,675
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,725
Rendita 5% (1935)	93,80
Obbligazioni Venezie 3,50%	89 —
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,20
Id. id. 5% - Id. 1941	102,675
Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,575
Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,425
Id. id. 5% - Id. 1944	98,225

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 195

Media dei cambi e dei titoli
del 29 settembre 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,05
Francia (Franco)	65,05
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,68
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,52
Danimarca (Corona)	4,1985
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,726
Olanda (Fiorino)	10,495
Polonia (Zloty)	359,25
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,849
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,275
Id. 3,50% (1902)	71,70
Id. 3,00% (Lordo)	52,675
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,35
Rendita 5% (1935)	93,825
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,20
Id. id. 5% - Id. 1941	102,65
Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,65
Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,525
Id. id. 5% - Id. 1944	98,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5% (Littorio)	55717 Solo per la proprietà	per la proprietà: Costa Teresa ed Eleonora fu Sebastiano, minori, sotto la p. p. della madre Gagliardi Maria Giovanna ved. Costa Sebastiano, dom. a Cardinale (Catanzaro). . . . . L. per l'usufrutto: Gagliardi Maria Giovanna fu Francesco ved. Costa, dom. a Cardinale.	120 —
Id.	66558 Solo per la proprietà	per la proprietà: Bova Conti Giuseppe fu Salvatore, minore, sotto la p. p. della madre Palmisano Ignazia, dom. in Termini Imerese (Palermo). » per l'usufrutto: Palmisano Ignazia fu Giuseppe ved. Bova, dom. in Termini Imerese (Palermo).	370 —
Cons. 5%	107610	Parrocchia di S. Michele e del SS. Rosario in Villa Gesso (Teramo) . . »	5 —
Id.	227181	Parrocchia di S. Pietro e S. Martino in Macchia Iacova frazione di Valle Castellana (Teramo) . . . . »	10 —
Id.	97399 Solo per la proprietà	per la proprietà: Belisari Casira di Michele in Palmarini e Belisari Achille di Michele, dom. a Teramo. . . . . » per l'usufrutto: Belisari Michele fu Achille, dom. a Teramo.	25 —
Cons. 3,50% (1906)	262246 Solo per la proprietà	per la proprietà: Gallavresi Giuseppe, Anna e Fanny (Francesca) fu Luigi, minori, sotto la p. p. della madre Teresa Scanzi, dom. in Milano . . » per l'usufrutto: Scanzi Teresa fu Giuseppe.	255, 50
Cons. 5%	187849	Saccomanno Angelo di Beniamino, dom. a New York . . . . . »	750 —
Cons. 3,50% (1906)	567234	Mobilio Antonietta di Francesco, nubile, dom. in Calvera (Potenza). Con vincolo dotale col patto di riversibilità. . . . . »	175 —
Prest. Naz. 5%	10278	Manduca Salvatore di Rosario, dom. a Catania . . . . »	150 —
Cons. 5%	149296	Manduca Salvatore di Rosario, dom. a Niscemi (Caltanissetta) . . . »	350 —
Id.	218329	Borgia Serafina di Antonio, nubile, dom. in Piana dei Greci (Palermo) . »	95 —
Id.	393103	Borgia Serafina di Antonio, moglie di Manduca Salvatore, dom. in Gratteri (Palermo). Dotale della titolare. . . . . »	1050 —
Id.	276423	Apreda Gennaro fu Antonino, minore, sotto la tutela di Perfetto Pietro fu Pellegrino, dom. a Sant'Agnello (Napoli) . . . . »	95 —
Red. 3,50%	351575	Reale Arciconfraternita di Ave Gratia Plena in S. Giovanni a Teduccio (Napoli). »	1872, 50
Cons. 3,50% (1906)	387779 388656 Solo per la proprietà	per la proprietà: Pisciotta Calogero fu Giuseppe, dom. in S. Salvatore di Fitalia (Palermo) . . . . » per l'usufrutto: Pisciotta Antonino di Calogero.	108, 50 42 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 5 luglio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(2445)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Rendita 5 %	4033 Solo per il certificato di usufrutto	per la proprietà: Ospizio Cronici e Casa di Riposo Umberto I in Asti . L. per l'usufrutto: Bonvicino Giuseppe fu Angelo, dom. in Asti.	750 —
Cons. 3,50 % 1906	426488	Castellano Clementina fu Vito, moglie di Gaetano Attanasio, dom. in Positano (Salerno) . . . . »	175 —
Rendita 5 %	111333	Moro Fermo fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre Zucca Teresa fu Luigi, ved. di Moro Luigi, dom. a Vaccarizza, frazione del comune di Linarolo (Pavia). . . . . »	100 —
Red. 3,50 % (1934	251706	Moro Angelo fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre Zucca Teresa fu Luigi, ved. Moro, dom. a Linarolo (Pavia) . . . . »	1.039,50
Id.	237630	Moro Angelo fu Luigi, minore, ecc. come sopra . . . . »	112 —
Id.	251705 237629	Moro Giuseppe fu Luigi, minore, ecc. come sopra . . . . »	1.039,50 112 —
Id.	474636 251707 237631 490056	Moro Fermo fu Luigi, minore, ecc. come sopra . . . . »	5.005 — 1.039,50 115,50 140 —
Rendita 5 %	111457	Moro Elena fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Bignami Alice fu Isidoro, ved. di Moro Pietro, dom. a Pavia . . . . »	685 —
Id.	6753	Tota Gilda fu Antonio, moglie di De Stasio Francesco Saverio, dom. a Foggia - Vincolata per dote . . . . »	610 —
Red. 3,50 % 1934	353632	Tito Maria fu Ugo, minore, sotto la p. p. della madre Coluccia Livia di Pantaleo, dom. a Casamassella di Uggiano la Chiesa (Lecce) . . . »	189 —
Cons. 3,50	776207 Solo per il certificato di proprietà	per la proprietà: Bardelli Arturo di Felice, dom. a Torino . . . . » per l'usufrutto: Congiuntamente a Winter Anna fu Francesco ed a Bardelli Felice di Arturo.	3.500 —
Red. 3,50 % (1934)	263950	Pacileo Lucia fu Luigi, minore, sotto la p. p. della madre Esposito Rosa, dom. a Pozzuoli . . . . »	129,50
Id.	40131	Leopoldo Antonio fu Vito, dom. a Potenza . . . . »	52,50
Rendita 5 %	2677	Morelli Eugenia di Paolo, moglie di Sani Ugo fu Giulio, dom. in Bologna. Dotale della titolare. . . . . »	3.020 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che *sei mesi* dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, 1° maggio 1937 - Anno XV

p. Il direttore generale: POTENZA.

(1470)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 5

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	73053	500 —	Luoni Ida di Giuseppe, con usufr. vit. a favore di Luoni Vittorio fu Davide domiciliato a Novara.	Luoni Ida di Giuseppe, *minore, sotto la p. p. del padre*, con usufr., ecc., come contro.
Id.	73054	500 —	Luoni Luciano di Giuseppe, con usufr. vit. a favore di Luoni Vittorio fu Davide, dom. a Novara.	Luoni Luciano di Giuseppe, *minore, sotto la p. p. del padre*, con usufr., ecc., come contro.
Consol. 3,50 %	812515	511 —	Bargis *Maria* fu Giuseppe, nubile, inabilitata sotto la curatela di Cantalupo Callisto fu Solutore, dom. a Torino.	Bargis *Alfonsina-Giacinta-Angela-Maria* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Rendita 5 %	3971	5000 —	*Di State* Grazia fu Nicola-Antonio, moglie di Biasio Vitale, dom. in Bagnoli del Trigno (Campobasso).	*Destata* Grazia fu Nicola-Antonio, ecc., come contro.
Id.	24480	3750 —	Tagliacozzo Luigi fu Umberto, dom. in Roma.	Tagliacozzo Luigi fu Umberto, *minore, sotto la p. p. della madre Modigliani Talia fu Samuele ved. Tagliacozzo*, dom. in Roma.
Redim. 3,50 %	416958	553 —	Martini *Ludovico* fu Ludovico, da Ceriana (Imperia), con usufr. a Onda Domenica fu Antonio ved. Martini, dom. in Ceriana.	Martini *Ido-Ludovico* fu Ludovico, ecc., come contro.
Id.	80771	14 —	Gamba Enrico fu Vittorio, minore, sotto la p. p. della madre Puccio *Entella* fu *Sebastiano* ved. Gamba, dom. a Genova.	Gamba Enrico fu Vittorio, minore, sotto la p. p. della madre Puccio *Roma-Desiderata-Libera* fu *Carlo-Sebastiano* ved. Gamba, dom. a Genova.
Id.	80772 80773	3,50 192,50	Gamba Enrico fu Vittorio, minore, sotto la p p. della madre Puccio *Entella* fu *Sebastiano* ved. Gamba, dom. a Genova, con usufr. vit. a favore di Puccio *Entella* fu *Sebastiano* ved. Gamba, dom. in Genova.	Gamba Enrico fu Vittorio, minore, sotto la p. p. della madre Puccio *Roma-Desiderata-Libera* fu *Carlo-Sebastiano* ved. Gamba, dom. a Genova, con usufr. vit. a favore di Puccio *Roma-Desiderata-Libera* fu *Carlo-Sebastiano* ved. Gamba, dom. a Genova.
Consol. 3,50 %	244541	49 —	Cerrito *Domenico* di Giuseppe, dom. in Santa Agata di Militello (Messina), ipotecata.	Cerrito *Giovan-Domenico*, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	343770	521,50	Prole nascitura di Falletti *Flaminio* fu Evasio, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), con usufr. vit. a favore di Falletti *Flaminio* fu Evasio, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria).	Prole nascitura di Falletti *Defendente-Flaminio* fu Evasio, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), con usufr. vit. a favore di Falletti *Defendente-Flaminio*, ecc., come contro.
Id.	252551	87,50	Grassi Luigi fu Ambrogio, dom. a Monza (Milano), vincolato d'usufrutto vit. a favore di Guzzi Vincenza fu *Angelo* ved. Grassi rimaritata Castiglioni *Ambrogio*, dom. a Monza (Milano).	Grassi Luigi fu Ambrogio, dom. a Monza (Milano), vincolato d'usufrutto vit. a favore di Guzzi Vincenza fu *Giuseppe* ved. Grassi, rimaritata Castiglioni *Luigi*, dom. a Monza (Milano).
Rendita 5 %	11927 11929 11931	10 — 385 — 665 —	*Di Iorio Luisa* di Domenicantonio, minore, sotto la tutela di Ferrara Giovanni fu Francesco, dom. in Casoria (Napoli).	*D'Iorio Maria-Luisa*, ecc., come contro.
Consol. 3,50 %	744048	45,50	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	11928 11930 11932	10 — 385 — 665 —	*Di Iorio* Rosa di Domenicantonio, minore, sotto la tutela di Ferrara Giovanni di Francesco, dom. in Casoria (Napoli).	*D'Iorio* Rosa, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Consol. 3,50 %	744047	45,50	*Di Iorio* Rosa di Domenicantonio, minore, sotto la tutela di Ferrara Giovanni di Francesco, dom. in Casoria (Napoli).	*D'Iorio* Rosa, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	499678	283,50	Cima *Anna-Maria* fu Mario, minore, sotto la tutela di Seraglia Cima Carlotta, dom. in Feltre (Belluno).	Cima *Maria-Anna-Paola* fu Mario, ecc., come contro.
Id.	15430	133 —	Bellini *Bianca, Maria* Clara ed Eugenio di Ubaldo, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Corato (Bari).	Bellini *Bianca-Maria*, Clara ed Eugenio, ecc., come contro.
Id.	327463	287 —	Napoletano *Antonietta* fu Gennaro, minore, sotto la p. p. della madre Citarella Dorotea fu Francesco ved. Napoletano, dom. a Nocera Inferiore (Salerno).	Napoletano *Mariantonia* fu Gennaro, ecc., come contro.
Id.	390763	350 —	Motta Mary fu *Giuseppe*, minore, sotto la p. p. della madre Manzelli Ester fu Sante ved. Motta, dom. in Venezia, con usufr. vit. a favore di quest'ultima.	Motta Mary fu *Eugenio*, ecc., come contro.
Id.	396187	122,50	Motta *Maria* fu Eugenio, detto Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Motta *Mary* fu Eugenio, minore, ecc., come sopra.
Id.	396189	367,50	Motta *Maria* fu Eugenio, detto Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Manzelli Ester fu Sante, dom. in Venezia.	Motta *Mary* fu Eugenio, ecc., come contro.
Consol. 3,50 %	265317	77 —	Di Lorenzo Alfredo ed Angelo fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Ferrara Biagio fu Giuseppe, con ususfr. vit. a favore di Labanchi *Cecilia* fu Gaetano ved. di Di Lorenzo Giovanni.	Di Lorenzo Alfredo ed Angelo fu Giovanni, minori, sotto la tutela di Ferrara Biagio fu Giuseppe, con usufr. vit. a favore di Labanchi *Maria-Cecilia* fu Gaetano ved. di Di Lorenzo Giovanni.
Buono Tesoro 1943 Serie E	693	5000 — capitale	Moretti Linda e *Bianca* di Eugenio Ettore, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a La Spezia.	Moretti Linda e *Maria-Bianca*, ecc., come contro.
Id. Serie F	623	500 — capitale	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie D	417	10.000 — capitale	Come sopra.	Come sopra.
Redim. 3,50 %	498022	38,50	Ghibaudo Luigi ed *Emilia-Giulia* fu Vittorio, minori, sotto la p. p. della madre Peragallo Rosa fu Nicolò, dom. a S. Margherita Ligure, con ususfr. vit. a Peragallo Rosa fu Nicolò ved. Ghibaudo, dom. a S. Margherita Ligure.	Ghibaudo Luigi, *Emilia* e *Giulia*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	75873 75874	7020 — 10.060 —	*Scotti Giovanna* di Francesco, con usufr. vit. congiuntamente a favore dei coniugi Iossa Giorgina fu Carmine e Scotti Francesco fu Giuseppe, dom. a Napoli.	*Scotti Lachianca Giovanna* di Francesco, ecc., come contro.
P. N. 5 %	11678	25 —	Barreca *Maria* fu Bruno, dom. in Villa San Giovanni (Reggio Calabria).	Barreca *Nunziata-Maria*, ecc., come contro.
Consol. 3,50 %	722666	17,50	Capra *Francesca-Antonia-Maria* fu Lorenzo, moglie di Ricaldone Giovanni, dom. in San Salvatore Monferrato (Alessandria), vincolata per dote.	Capra *Antonia-Maria* fu Lorenzo, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50 %	78494	105 —	Ferrari *Assunta* di Paolo, moglie di Canegallo Giuseppe, dom. a Montalto Pavese (Pavia), dotale.	Ferrari *Teresa-Maria-Assunta* di Paolo, ecc., come contro.
Id.	142999 143035	56 — 150, 50	Gaudenzi *Lucia-Maria* di Carlo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Gaudenzi *Luisa-Maria* di Carlo, ecc., come contro.
Consol. 3,50 %	256091	24, 50	Brignardello Lorenzo, *Felice*, Catterina, Maddalena, Luigia ed Angelina fu *Antonio*, minori, sotto la p. p. della madre Sivori Rosa, dom. in Lavagna (Genova).	Brignardello Lorenzo, *Stefano-Felice*, Catterina, Maddalena, Luigia ed Angelina fu *Luigi-Antonio*, minori, ecc., come contro.
Redim. 3,50 %	328571	115, 50	Cafiero *Amelia* fu Enrico, minore, sotto la p. p. della madre De Martino Cristina fu Giuseppe ved. Cafiero, dom. a Capri (Napoli).	Cafiero *Amalia* fu Enrico, ecc., come contro.
Redim. 3,50 % (1909)	1315 1348 1349	87, 50 52, 50 175 —	Tonni Bazza Antonio fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Vittori *Matilde* fu Pietro ved. Tonni Bazza, dom. in Brescia.	Tonni Bazza Antonio fu Michele, minore, sotto la p. p. della madre Vittori *Lucrezia-Matilde* fu Pietro ved. Tonni Bazza, dom. in Brescia.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3157)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione dei premi per i buoni del Tesoro novennali 1940, 1941 e 1943.

Si notifica che il giorno 27 ottobre 1937-XV, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, in via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni per l'assegnazione dei premi di lire 1.000.000 e di L. 500.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 per cento delle cinque serie scadenti nel 1940, autorizzate con R. decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, e con R. decreto 10 giugno 1931, n. 670; e delle quattro serie, scadenti nel 1941, autorizzate con R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, e con R. decreto 20 aprile 1932, n. 332; e ai buoni del Tesoro novennali 4 per cento delle sette serie scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, e delle due serie, pure scadenti nel 1943, autorizzate con R. decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838.

Il sorteggio dei premi di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, relativi ai buoni del Tesoro novennali 1940 e 1941 e di quelli di L. 100.000 relativi ai buoni del Tesoro novennali 1943 suindicati, verrà proseguito, nello stesso locale, nei giorni 29 ottobre e successivi, alle ore 10.

Il giorno 23 dello stesso mese di ottobre, alle ore 10, pure in una sala al piano terreno della Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra.

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931 del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 26 settembre 1931-IX, ed ove non siano terminate nel detto giorno 23 ottobre, continueranno nel giorno 25, nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3393)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Torre S. Patrizio (Ascoli Piceno) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario Torre S. Patrizio (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Torre S. Patrizio (Ascoli Piceno) sono sciolti e la gestione del patrimonio dell'anzidetta Cassa comunale è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3375)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) non può più utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3377)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Venarotta (Ascoli Piceno) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Venarotta (Ascoli Piceno) non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Venarotta (Ascoli Piceno) sono sciolti e la gestione del patrimonio dell'anzidetta Cassa comunale è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3376)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.